

Risoluzione del contratto e restituzione del compenso in caso di grave errore sanitario

Luigi Lucente - avvocato, Studio Legale Lucente, Milano

T. Milano, sez. I, sentenza n. 13382/2016, G. Est. Dott.ssa L. Dorigo
La Sezione I del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Estensore Loreta Dorigo, all'esito di un procedimento per malpractice, trattato dall'avvocato Luigi Lucente in qualità di difensore del danneggiato, conferma l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla restituzione al paziente, in caso di grave inadempimento della prestazione sanitaria – e in aggiunta a quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno – dei compensi corrisposti al medico e/o alla struttura sanitaria.

KEYWORDS

malpractice, sentenza, prestazione sanitaria, danno

malpractice, judgement, health service, damage

Nel luglio del 2012 la sig.ra E.M.R. si recava presso la struttura privata V. di V. B. e C. S.a.s. per svolgere un controllo odontoiatrico di routine. Nell'occasione venivano proposti diversi trattamenti odontoiatrici, tra cui, all'arcata superiore «estrazione complessa in anestesia locale dell'elemento 16, chirurgia ossea con suture, rialzo di seno mascellare con innesto, impianto osteo-integrato (PROMO) provvisorio in resina, corona in ceramica su impianto», e all'arcata inferiore «estrazione complessa di radice dell'elemento 45, chirurgia ossea con suture, rigenerativa con innesto osseo, impianto osteo-integrato (PROMO) provvisorio in resina, corona in ceramica su impianto». Per l'intervento la paziente versava in anti-

cipo alla struttura privata un importo pari a circa 4.600 euro. In data 16 luglio, la dott.ssa G. P., incaricata dalla struttura di praticare l'intervento, eseguiva in un unico tempo operatorio avulsione dell'elemento 16, rialzo del seno mascellare e inserimento impianto, nonché avulsione dell'elemento 45 con rispettivo inserimento di impianto. Nei giorni immediatamente successivi alle cure, la paziente iniziava ad accusare dolori acuti; la medicazione posta all'arcata inferiore si staccava; sulla zona operata compariva notevole edema e si rendeva necessario un secondo intervento volto a rimuovere l'impianto protesico, sia all'arcata superiore sia all'arcata inferiore. Alla paziente veniva inoltre riscontrata una sinusite etmoido mascellare destra, causa di diversi e ulteriori disagi, tra cui cefalea, rinorrea e secrezione purulenta. Infine, veniva eseguito un terzo intervento allo scopo di porre rimedio alla lesione del nervo alveolare inferiore destro, ulteriore conseguenza del primo intervento eseguito dalla dott.ssa G. P.

A parere del medico legale di fiducia della sig.ra E.M.R., l'intervento seguito all'avulsione degli elementi dentari non sarebbe stato anticipato da verifica radiografica; errata anche la scelta di estrazione più intervento implantare in un'unica

Milan T., sec. I, judgement n. 13382/2016, Ext. J, L. Dorigo
The Section I of Milan Tribunal, in the person of the Extensor Judge Loreta Dorigo, at the outcome of a malpractice process in dental ambit, treated by the lawyer Luigi Lucente as defender of the injured person, confirms the favourable jurisprudential orientation to the restitution to the patient, in case of serious breach of the health service – and in addition to what due as compensation for damage – of the fees paid to the doctor and/or to the health structure.

fase sia all'arcata superiore sia all'arcata inferiore; verosimilmente l'avulsione del dente 16 e il successivo inserimento d'osso avrebbero determinato una contaminazione del seno mascellare causa della successiva sinusite odontogena; infine, si sarebbe verificata anche una lesione del nervo alveolare inferiore destro.

Sulla base di tale parere medico, la paziente si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelati i propri diritti e così condannati la struttura e l'operatore sanitario coinvolti.

La decisione

Al termine del procedimento in sede civile, il Tribunale meneghino – condividendo in toto quanto dedotto dal Consulente Tecnico d'Ufficio – riteneva fondate le pretese attoree, comprovate l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia connotanti la condotta della dott.ssa G. P. e della struttura sanitaria e, di conseguenza, condannava queste ultime, solidalmente tra loro, al risarcimento del danno anatomico-funzionale subito e dei danni patrimoniali patiti e patienti. In particolare, con riguardo a quest'ultimo profilo, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato tra la paziente e la società privata convenuta, così giustificando: «la gravità dell'inadempimento accertato (mancata soluzione delle patologie odontoiatriche presentate dalla paziente ed aggravamento delle stesse, avendo causato la lesione del nervo alveolare e l'infezione al seno mascellare [...]) fonda la domanda di scioglimento del vincolo negoziale, con conseguente restituzione di quanto pagato da parte attrice a titolo di corrispettivo delle prestazioni controverse, del valore di 4.000 euro, come determinato dal CTU interpellato sul punto». Rispetto ai 4.600 euro versati dalla paziente alla struttura, veniva riconosciuta la corretta esecuzione di prestazioni per soli 600 euro, con condanna di quest'ultima a restituire la differenza, pari a 4.000 euro.


I precedenti

Già prima e sempre su iniziativa dell'avvocato Luigi Lucente, il Tribunale di Milano, sez. I, con sentenza n. 10469/2014, G. Est. dott.ssa L. Massari, si era pronunciato nel senso di ordinare al sanitario responsabile di cative cure di restituire quanto ricevuto a titolo di compenso.

Nel marzo del 2009, il sig. C.C. si recava presso lo studio dentistico del dott. L.M.P., al fine di sot-

toporsi a un trattamento odontoiatrico di carattere protesico, consistente nel curettage a cielo aperto di dieci elementi, due estrazioni, sette ritrattamenti di elementi monoradicolari, un impianto di cinque perni moncone in fibra di carbonio, quattordici corone protesiche provvisorie e diciotto corone definitive in ceramica. Per le indicate prestazioni veniva emessa fattura per un importo complessivo pari a 16.173 euro. A distanza di pochi mesi dalla fine del trattamento, tuttavia, la protesi impiantata all'arcata superiore si distaccava, costringendo il paziente a eseguire degli accertamenti in regime di urgenza, dai quali emergeva tutta una serie di problematiche di ordine implantare e protesico e per cui si rendeva necessario il rifacimento di entrambe le arcate, l'estrazione di diversi elementi, la rimozione dei precedenti impianti e l'inserzione di nuovi. Per tale trattamento riparatore veniva stilato un preventivo complessivo di 30.000 euro. La prestazione eseguita dal dentista era stata sostanzialmente inutile per il paziente (già portatore di una situazione odontostomatologica compromessa). Il malcapitato paziente non solo non aveva risolto i problemi odontoiatrici per i quali si era rivolto al dentista, ma aveva - per effetto di





cure incongrue - perso anche dei denti. A seguito dei fatti come sopra esposti, il paziente, dovendo bilanciare l'incalzante esigenza di cure odontoiatriche alla necessità di cristallizzare le sue attuali condizioni di salute, attivava, tramite lo studio legale Lucente, procedura di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano. In tale occasione, il Consulente Tecnico d'Ufficio all'uopo nominato evidenziava in capo al sanitario «profili di responsabilità professionale per negligenza o imperizia, sia nella progettazione sia nell'esecuzione dei lavori protesici, e interventi non conformi alle regole dell'arte». In considerazione di quanto accertato dal Consulente del Tribunale, sia in termini di an sia di quantum debeatur, il sig. C. C. giungeva a un bonario componimento della vicenda direttamente con l'istituto assicurativo del sanitario. Veniva siglato atto di transazione e quietanza, volto a risarcire al paziente il danno biologico subito nonché tutte le spese (mediche e legali) occorse e occorre per il ripristino della situazione odontoiatrica originale. Rimaneva invece escluso dalla transazione il compenso versato dal paziente al medico, poiché non rientrante nella copertura assicurativa. Per ottenere quest'ultimo rimborso, il sig. C.C. si vedeva costretto ad adire le vie legali e così, quindi, a instaurare procedimento ordinario davanti al Tribunale di Milano. Al termine del Giudizio, l'adito Tribunale riteneva fondate le pretese

attoree, dichiarando la «risoluzione del contratto intervenuto tra paziente e medico per inadempimento di quest'ultimo, che deve essere condannato alla restituzione in favore di C. C. della somma di 16.173 euro».

Risoluzione del contratto e ripetizione del compenso

Le citate decisioni del Tribunale milanese rimarcano e rinvigoriscono il concetto di contratto di "spedalità" o di "assistenza sanitaria", che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria ovvero il professionista di riferimento operante in regime di libera professione, secondo lo schema della locatio operis, il cui sinallagma contrattuale è caratterizzato dall'attività medico-sanitaria ricevuta dal paziente, da un lato (c.d. prestazione), e il pagamento del compenso, dall'altro (c.d. controprestazione).

Pertanto, l'errore del sanitario, indipendentemente dalla branca di medicina coinvolta (che può essere odontoiatria come nei casi trattati, ma anche qualsiasi altra), una volta accertato giudizialmente, si traduce in primis in un inadempimento contrattuale, in considerazione dell'inutilità dell'opera eseguita, se non della sua contrarietà all'interesse del paziente, o della sua dannosità. Qualora tale inadempimento sia di non scarsa importanza in considerazione dell'interesse del paziente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 del Codice Civile, il paziente è legittimato a richiedere anche la risoluzione del contratto stesso. L'iter logico-giuridico a fondamento delle decisioni sopra esposte nonché di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale è volto, dunque, a garantire il rispetto di quella corrispondenza tra dare e avere che caratterizza più in generale i contratti a prestazioni corrispettive, tale per cui, a fronte di una prestazione gravemente inutile e/o dannosa (equiparabile, di fatto e giuridicamente, a un'omessa prestazione), l'altro contraente è legittimato a ottenere anche la restituzione della propria controprestazione, totalmente, o parzialmente nel caso in cui, nel più ampio rapporto, siano ravvisabili singole prestazioni correttamente eseguite, alle quali gli effetti della risoluzione non si estendono.

Per concludere, e citando il magistrato di Cassazione, Marco Rossetti: il controvalore di una prestazione professionale che abbia recato un danno alla salute del paziente è certamente pari a zero. ■